

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 409

del 28/07/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzione con la ASST Spedali Civili di Brescia per lo svolgimento delle attività formative dei medici frequentanti il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale gestito da Èupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Lara Corini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- per l'esercizio dell'attività di medico di Medicina Generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito mediante la frequenza di un corso di formazione triennale in Medicina Generale, disciplinato a livello regionale ed al quale si accede attraverso apposito bando annuale pubblicato sul BURL;
- con D.G.R. n. 54792 del 12.07.1994 la Regione Lombardia ha dato avvio al corso sopra menzionato, istituendo altresì con D.G.R. n. 1540 del 18.11.2009 un'apposita struttura organizzativa denominata "Scuola dei Medici di Medicina Generale", incardinata nell'IReF, Istituto Regionale di Formazione, Istituto che, a partire dal 2011, ha assunto la denominazione di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione;
- con D.G.R. n. 2982 del 08.02.2012 è stato ridefinito il piano di studi del corso citato, disciplinandone gli aspetti organizzativi e didattici, anche con riguardo allo svolgimento dei tirocini, quali attività pratiche professionalizzanti da svolgersi, tra l'altro, presso i servizi territoriali;
- la Regione Lombardia ha rinnovato in data 29.12.2015 la Convenzione Quadro con Éupolis Lombardia, confermando in capo al predetto Istituto la progettazione e la realizzazione di attività di formazione per le professioni del SSR;
- con D.G.R. n. 6076 del 29.12.2016 recante "*Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - Approvazione di indirizzi per l'organizzazione delle attività formative - Triennio 2016/2019*" sono stati approvati gli "*Elementi organizzativi e didattici del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale*", individuando responsabilità, linee guida formative, regole di funzionamento e sedi di svolgimento delle attività formative (ASST/IRCSS dei Poli didattici individuati e loro ATS di riferimento), nonché le logiche di attribuzione del finanziamento per le diverse voci di spesa del corso;
- con specifico riguardo alle attività formative di medicina territoriale, la suddetta D.G.R. 6076/16 prevede che il tirocinio dei medici debba anche articolarsi in periodi di attività pratica da svolgersi, tra l'altro, presso le ATS di riferimento del Polo formativo: a tal fine, è previsto, in particolare, un periodo di tirocinio di una settimana presso strutture ATS, con l'obiettivo di conoscere e approfondire gli aspetti connessi a: riorganizzazione di funzioni e competenze nel SSR in rapporto alle cure primarie e alla Medicina Generale; PdT; dipartimentalizzazione; funzioni di governo, programmazione e controllo; integrazione delle prestazioni socio-sanitarie e tema dell'appropriatezza prescrittiva;

Richiamate le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di percorsi didattici universitari e di tirocini formativi, ed in particolare:

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, rubricato "Convenzioni per l'uso di strutture extra-universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 502/92 e ss. mm. e ii.;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18, rubricato "Tirocini formativi e di aggiornamento";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196";
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
- la L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", e ss. mm. e ii.;



- il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la D.G.R. n. 825 del 25.10.2013 "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini";
- il Decreto Dirigente U.O. Mercato del Lavoro n. 10031 del 05.11.2013 recante disposizioni attuative in merito alla suddetta D.G.R. n. 825/2013;
- la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)", e ss. mm. e ii.;

Visti:

- i regolamenti aziendali per lo svolgimento dei tirocini e delle frequenze volontarie, adottati con Decreto D.G. ASL n. 634 del 18.12.2014;
- il "Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia", adottato con Decreto D.G. ASL n. 69 del 05.02.2015;

Ricordato che:

- con Decreto D.G. ASL n. 350 del 26.06.2014 si era proceduto alla stipula di una convenzione con l'A.O. Spedali Civili di Brescia, riconosciuta dalla Regione quale Polo formativo di riferimento in materia per l'ambito territoriale di Brescia, convenzione giunta a scadenza in data 11.07.2017;
- con Decreto D.G. ASL n. 382 del 17.07.2015 si era dato atto del fatto che, alla luce della specifica e dettagliata regolamentazione regionale dei corsi triennali di formazione specifica in Medicina Generale, la disciplina delle attività formative dei corsi in oggetto potesse ricondursi *in toto* alle citate disposizioni, rendendosi di fatto superflua una loro ulteriore regolamentazione con specifico atto convenzionale con i singoli Poli formativi, fatte salve diverse e sopravvenute determinazioni regionali in materia;
- in esecuzione della L.R. n. 23/2015 e della D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, è stata costituita, a partire dal 01.01.2016, l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo alla ASL di Brescia e, nella medesima seduta del 10.12.2015, con D.G.R. n. X/4490 è stata altresì costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia;

Rilevato che l'Allegato A della D.G.R. n. 6076/2016 sopra richiamata, nel disciplinare gli aspetti organizzativi e didattico-formativi del corso di cui trattasi, ha previsto espressamente che *"i Poli didattici promuovono l'organizzazione e lo svolgimento delle attività formative di tipo pratico (clinico e di medicina territoriale) presso le proprie strutture e/o tramite l'attivazione di apposite convenzioni"* con altre Aziende/Agenzie;

Considerato che l'ASST Spedali Civili di Brescia – individuata quale Polo formativo subentrante alla A.O. Spedali Civili di Brescia per la gestione del corso in oggetto – in data 09.06.2017 (Atti Recepim. ATS Prot. n. 0055881 del 12.06.2017) ha avanzato richiesta di stipula di una convenzione per la frequenza dei Medici in tirocinio formativo iscritti al Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dall'ASST Spedali Civili di Brescia, così superando – per le ragioni sopra esplicitate – quanto a suo tempo disposto col citato Decreto D.G. ASL n. 382/2015;

Rilevato che i medici frequentanti il corso di formazione sono coperti da apposita garanzia assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Lombardia per il tramite di Éupolis Lombardia;

Precisato che:

- le richieste di accoglimento tirocinanti saranno comunque annualmente valutate dall'Agenzia in ragione delle effettive possibilità di accogliere gli interessati;



- l'individuazione dei tutori dell'Agenzia da affiancare ai tirocinanti sarà effettuata sulla base di una programmazione periodica concordata con il Soggetto Promotore;
- ai suddetti tutori, designati quali supervisor dei medici in formazione, non sarà corrisposto alcun compenso da parte dell'Agenzia;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sociosanitario con nota prot. n. 0065248 del 11.07.2017;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Lara Corini, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di accogliere la richiesta formulata dalla ASST Spedali Civili di Brescia per il rinnovo della convenzione per lo svolgimento dell'attività formativa dei medici frequentanti il Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale gestito da Èupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione, mediante sottoscrizione del testo che si allega in schema al presente provvedimento (Allegato "A" composto di n. 3 pagine);
- b) di dare atto che la convenzione di cui trattasi ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile su richiesta della ASST Spedali Civili di Brescia;
- c) di precisare che l'Agenzia si riserva comunque la facoltà di valutare, di volta in volta - secondo le proprie esigenze istituzionali e le effettive possibilità di accogliere gli interessati - ciascuna richiesta di inserimento pervenuta, al fine della conseguente attivazione dei singoli rapporti di tirocinio;
- d) di demandare la sottoscrizione della convenzione, per l'Agenzia, al Direttore del Servizio Affari Generali e Legali;
- e) di stabilire che l'individuazione dei tutori dell'Agenzia da affiancare ai tirocinanti sarà effettuata sulla base di una programmazione periodica condivisa con l'ASST Spedali Civili di Brescia;
- f) di precisare che ai medesimi tutori, designati quali supervisor dei medici in formazione, non sarà corrisposto alcun compenso da parte dell'Agenzia;
- g) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo saranno assolti dall'Agenzia secondo le modalità di cui al D.M. del 17.06.2014, art. 6;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA A.S.S.T. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA E A.T.S DI BRESCIA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA DEI MEDICI FREQUENTANTI IL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

TRA

l'A.S.S.T. Azienda Socio Sanitaria Territoriale Spedali Civili di Brescia (Soggetto Promotore), con Sede Legale in Brescia, Piazzale Spedali Civili, 1, C.F./P.IVA 03775110988, nella persona del Direttore Generale, Dott. Ezio Belleri, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda

E

l'A.T.S. Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Ospitante), con Sede legale in Brescia viale Duca degli Abruzzi n. 15 - C.F. 03775430980; di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. X/4615 del 19.12.2015, rappresentato per la firma del presente atto dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano;

PREMESSO CHE:

- ai sensi del Titolo IV Capo I del D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999 (*"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli"*), del D.Lgs. n. 277 del 08.07.2003 (*"Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico"*) e del D.M. 07.03.2006 (*"Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale"*), l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale è subordinato al possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito mediante la frequenza di un corso di formazione triennale in Medicina Generale, disciplinato a livello regionale ed al quale si accede attraverso apposito bando annuale pubblicato sul BURL;
- con D.G.R. n. 54792 del 12.07.1994 la Regione Lombardia ha dato avvio al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale, istituendo con D.G.R. n. 1540 del 18.11.2009 una apposita struttura organizzativa denominata "Scuola dei Medici di Medicina Generale", incardinata nell'IReF, Istituto Regionale di Formazione che, a partire dal 2011, ha assunto la denominazione di Éupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione;
- con D.G.R. n. 2982 del 08.02.2012 è stato ridefinito il piano di studi del corso, disciplinando gli aspetti organizzativi e didattici del suddetto corso, anche con riguardo allo svolgimento dei tirocini, quali attività pratiche professionalizzanti da svolgersi, tra l'altro, presso i servizi territoriali;
- la Regione Lombardia ha rinnovato in data 29.12.2015 la Convenzione Quadro con Éupolis Lombardia, confermando in capo al predetto Istituto la progettazione e la realizzazione di attività di formazione per le professioni del SSR;
- con D.G.R. n. 6076 del 29.12.2016 recante "Corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale - Approvazione di indirizzi per l'organizzazione delle attività formative -

Triennio 2016/2019" sono stati approvati gli "Elementi organizzativi e didattici del corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale", individuando responsabilità, linee guida formative, regole di funzionamento e sedi di svolgimento delle attività formative (ASST/IRCSS dei Poli didattici individuati e loro ATS di riferimento), nonché le logiche di attribuzione del finanziamento per le diverse voci di spesa del corso;

- con specifico riguardo alle attività formative di medicina territoriale, la suddetta D.G.R. 6076/16 prevede che il tirocinio dei medici debba anche articolarsi in periodi di attività pratica da svolgersi, tra l'altro, presso le ATS di riferimento del Polo formativo: a tal fine, è previsto, in particolare, un periodo di tirocinio di 1 settimana presso strutture ATS, con l'obiettivo di conoscere e approfondire gli aspetti connessi a: riorganizzazione di funzioni e competenze nel SSR in rapporto alle cure primarie e alla Medicina Generale; PdT; sistema della dipartimentalizzazione; funzioni di governo, programmazione e controllo; integrazione delle prestazioni socio-sanitarie e tema dell'appropriatezza prescrittiva;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'A.T.S. di Brescia si impegna ad accogliere presso le proprie strutture - su richiesta annualmente avanzata da parte del Soggetto Promotore ed in numero congruo e concordato rispetto alle effettive possibilità di accoglimento e supervisione degli interessati - i medici in tirocinio di formazione specifica in Medicina Generale frequentanti il corso regionale triennale di cui in premessa.

Art. 2

1. L'oggetto della convenzione è il tirocinio di una (1) settimana presso le strutture dell'A.T.S. di Brescia, nell'ambito del corso di formazione triennale in Medicina Generale, gestito da Èupolis Lombardia - Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione, ai sensi della disciplina regionale e del relativo bando annuale pubblicato sul BURL, salvo modifiche o integrazioni del periodo di tirocinio rese necessarie da variazioni organizzative o normative nella materia.
2. Il tirocinio, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia, non costituisce rapporto di lavoro.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un "Referente coordinatore" e da "Tutori clinico-ospedalieri", designati dal Soggetto Promotore, e da uno o più "Tutori di medicina territoriale" scelti dal Soggetto Ospitante tra i propri dipendenti aventi idonei requisiti, sulla base di una programmazione periodica condivisa con il Soggetto Promotore.
4. Ai "Tutori di medicina territoriale" dell'Agenzia non è riconosciuto alcun compenso.
5. Per ciascun tirocinante inserito in Agenzia in base alla presente Convenzione, viene predisposto, a cura del Soggetto Promotore ed in accordo con i "Tutori di medicina territoriale" dell'Agenzia, un progetto formativo contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del "Referente coordinatore" del Soggetto Promotore e dei "Tutori di medicina territoriale" del Soggetto Ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Agenzia;
 - le strutture dell'Agenzia presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento adottato dal Soggetto Ospitante ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013; l'inosservanza delle predette disposizioni può comportare la decadenza dal rapporto di tirocinio.

Art. 4

1. I medici frequentanti il corso di formazione sono coperti da apposita garanzia assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Lombardia per il tramite di Éupolis Lombardia, così come previsto dal bando.
2. In caso di sinistri verificatisi durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento al Soggetto Promotore. Il Soggetto Promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Enti ed alle Autorità competenti.

Art. 5

1. Il Soggetto Ospitante garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e ss. mm. e ii., provvedendo:
 - alla valutazione dei rischi attinenti le lavorazioni svolte in Agenzia dai tirocinanti;
 - all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate come necessarie in rapporto ai rischi evidenziati ed alla normativa vigente;
 - all'informazione ed alla formazione in relazione ai rischi evidenziati.
2. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto Ospitante.

Art. 6

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - Allegato A - Tariffa parte I - articolo 2.
2. Il Soggetto Promotore, in qualità di controparte contraente, si impegna a corrispondere all'ATS - entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo - un importo pari alla metà dell'imposta complessiva dovuta.
3. La presente convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 7

La presente Convenzione ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di stipulazione ed è rinnovabile su richiesta del Soggetto Promotore; la parte che intende recedere deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di un mese.

Brescia,

Per il "Soggetto Promotore"
Firmato digitalmente
Direttore Generale
A.S.S.T. degli Spedali Civili di Brescia
Dott. Ezio Belleri

Per il "Soggetto Ospitante"
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
Firmato digitalmente
Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali
Dott.ssa Lucia Branca Vergano